



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 485 del 06/10/2025

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per l'inclusione del Comune di Marzano Appio (CE) nella Comunità Montana Monte Santa Croce

Firmato da: Antonella Piccerillo



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n° 16 del 30 settembre 2025

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania
Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività Legislativa
Dott.ssa Vincenza Vassallo
Sede

Oggetto: “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per l’inclusione del Comune di Marzano Appio (CE) nella Comunità montana Monte Santa Croce”.

Ai sensi dell’articolo 96 del regolamento interno del Consiglio regionale, si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge citata in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, a firma della Consigliera Antonella Piccerillo.

Il Consigliere



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Proposta di legge

“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 recante: “Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane” per l’inclusione del Comune di Marzano Appio (CE) nella Comunità montana Monte Santa Croce”.

Ad iniziativa del Consigliere regionale
Antonella Piccerillo



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane), il numero 1 è sostituito dal seguente:

“1) Comunità Montana “Monte Santa Croce”: Conca della Campania (CE), Galluccio (CE), Marzano Appio (CE), Mignano Monte Lungo (CE), Presenzano (CE), Rocca d'Evandro (CE), Roccamonfina (CE), San Pietro Infine (CE), Tora e Piccilli (CE)”.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Comunità montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi, che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle comunità montane è disciplinata da:

- Legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane);
- Artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), norme dell'ordinamento statale, che continuano ad applicarsi in virtù del cd. principio di continuità (A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia delle comunità montane è stata, infatti, ascritta alla competenza residuale delle Regioni ex art. 117, co. 4, Cost.);
- Legge 31 gennaio 1994, n. 97, normativa che, tra l'altro, istituisce il Fondo per la montagna e demanda alle Regioni l'istituzione di un fondo regionale, nonché la disciplina dei criteri di riparto delle risorse tra le comunità montane;

Con **deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 21 novembre 2024, il Comune di Marzano Appio (CE)** ha osservato e deliberato quanto segue:

- **PREMESSO** che il Comune di Marzano Appio, in Provincia di Caserta, durante la vigenza della L.R. 15 gennaio 1998, n. 6, ha fatto parte della Comunità montana Monte Santa Croce e, solo successivamente, con l'entrata in vigore della L.R. della Campania 30 settembre 2008, n. 12, recante il "*Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane*", è stato escluso dal comprensorio della Comunità montana in parola;
- **RICHIAMATO** il disposto di cui al comma 1 dell'Art. 2 (Principi in materia di comunità montane), il quale testualmente prevede che "*1. Le comunità montane della Campania sono composte da Comuni classificati montani e parzialmente montani secondo la vigente normativa statale, di norma appartenenti alla stessa Provincia.*";
- **CONSIDERATO** che nell'elenco di cui all'art. 3, co. 1, n. 1 della L.R. 12/2008, tra i Comuni membri della Comunità Montana "*Monte Santa Croce*" vi risulta incluso anche il Comune di Tora e



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Piccilli, che presenta analoghe caratteristiche socioeconomiche, morfologiche ed orografiche, che connotano il territorio casertano interno con il Comune di Marzano Appio, con il quale confina;

- alla luce delle sopra esposte motivazioni, **la Giunta comunale di Marzano Appio ha, pertanto, deliberato di manifestare interesse all'adesione alla Comunità Montana Monte Santa Croce e di chiedere agli organi competenti l'adesione alla Comunità Montana medesima** *“avviandone l'iter amministrativo presso i competenti Organi istituzionali al fine dell'inserimento del Comune di Marzano Appio tra i comuni membri”*.

La Comunità montana “Monte Santa Croce”, mediante deliberazione del Consiglio generale n. 3 del 2 aprile 2025:

- **Ritenuto di fare proprio e condividere** l'interesse manifestato dal Comune di Marzano Appio per le motivazioni esplicitate nella sopra citata Delibera di Giunta Comunale;
- **Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

all'unanimità, **ha deliberato di** prendere atto della delibera di Giunta del Comune di Marzano Appio n. 89 del 21.11.2024, avente a oggetto: *“Richiesta attivazione procedura finalizzata all'inserimento del Comune di Marzano Appio tra i Comuni membri della Comunità Montana Monte Santa Croce”*.

La proposta di modifica alla legge regionale in commento si fonda, invero, su una puntuale interpretazione dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che testualmente recita: *“...La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a ventimila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità”*.

Nella fattispecie, il Comune di Marzano Appio (CE) ha ad oggi una popolazione pari a 1.958 (millenovecentocinquantesette) abitanti, presenta caratteristiche orografiche, territoriali e socioeconomiche analoghe a quelle dei Comuni limitrofi, ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità montana *“Monte Santa Croce”*.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Inoltre, il Comune di Marzano Appio (CE) rientra nella definizione delle zone montane di cui all'art. 32, comma 2, del regolamento comunitario n. 1305/2013, in quanto il territorio "è caratterizzato da una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione dovuti:b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti".

Risultano, pertanto, del tutto soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge per l'inclusione del Comune di Marzano Appio (CE) nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla Comunità montana Monte Santa Croce, così come, di recente, ribadito con atti deliberativi di indirizzo, adottati, all'unanimità, dal Comune medesimo, ossia (come sopra specificato) la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 21 novembre 2024, e dalla Comunità montana "Monte Santa Croce", ovvero la deliberazione del Consiglio generale n. 3 del 2 aprile 2025, atti trasmessi alla sottoscritta e che, ai fini istruttori, si accludono alla presente proposta di legge.

Il Consigliere